



COMUNE DI SERMIDE

PROVINCIA DI MANTOVA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, emanato a sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge 15.1.1992 n.21 e in applicazione delle direttive di cui alla Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20, disciplina, nell'ambito delle competenze comunali e nel quadro dell'ordinamento vigente, il trasporto di persone mediante l'autoservizi pubblico non di linea di autonoleggio con conducente.
2. Le funzioni comunali in materia sono esercitate con il preciso obiettivo di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea, con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
3. Ai procedimenti previsti dal presente provvedimento si applicano le norme generali di cui alla legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni e al regolamento comunale in materia, e quelle sull'autocertificazione di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 2 Principi

Il trasporto pubblico non di linea nel Comune di Sermide è svolto nel rispetto del generale principio costituzionale della libertà della circolazione, nonché dei seguenti principi:

- eguaglianza e imparzialità: deve essere garantita l'accessibilità alla mobilità senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni, nonché apprestando progressivamente le iniziative adeguate a tutela dei soggetti anziani ed invalidi;
- continuità: deve essere garantita la continuità e la regolarità dei servizi (fatta eccezione per le interruzioni dovute a cause di forza maggiore);
- partecipazione: il Comune s'impegna a consultare ed ascoltare le associazioni di categoria e degli utenti-consumatori su tutte le questioni che riguardano il servizio;
- efficienza ed efficacia: il Comune s'impegna ad esercitare i propri poteri di direzione, controllo e vigilanza sull'erogazione dei servizi di cui al presente regolamento, in un'ottica di continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia degli stessi;
- qualità dei servizi: devono essere costantemente assicurati standard qualitativi adeguati, prestando sempre la massima attenzione alla soddisfazione dell'utenza.

Art. 3 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
 - **"autoservizio pubblico non di linea"**, quello che prevede il trasporto collettivo o individuale di persone svolto attraverso il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura nel seguito denominato N.C.C., così come definito agli artt. 1 e 3 della legge n. 21 del 1992. Il servizio N.C.C. è svolto a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
 - per **"titolo"**, l'autorizzazione rilasciata dal Comune, che abilita all'esercizio dell'attività di autonoleggio mediante autovettura.
2. Si applicano, inoltre, le altre definizioni previste dalle norme vigenti.

CAPO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 4 Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura è subordinato alla titolarità di autorizzazione da rilasciarsi a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

2. le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
3. Il servizio di N.C.C. può essere svolto direttamente dal titolare o a mezzo di collaboratori familiari, dipendenti, purché in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.
4. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio della attività di N.C.C. possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente.
5. E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al punto 4, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento in capo agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte del Comune.
6. Gli organismi associativi di cui ai precedenti commi sono altresì tenuti a depositare all'ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati, dando tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.

Art. 5 Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni è disciplinato dall'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Il cumulo in capo ad un medesimo titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. è ammesso fino ad un massimo di due autorizzazioni per ciascun operatore fatti saldi i diritti acquisiti precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO III SISTEMA AUTORIZZATORIO

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato in conformità a quanto previsto dalla Legge 6.3.1998 n. 40;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 sezione autoveicoli;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 7 del presente regolamento;
 - d) essere iscritto all'albo imprese artigiane o al registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
 - f) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti;
 - g) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;
 - i) aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza Sociale - dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro
 - j) la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa dove i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art. 7
Impedimenti soggettivi

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni, salvi i casi di riabilitazione.

Art. 8
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso per titoli, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
2. L'indizione del concorso da parte del Comune avviene ogni qual volta si rende necessario assegnare un'autorizzazione resasi disponibile (per assegnazione di contingente, rinuncia, revoca, decadenza o cessazione dell'attività). Del relativo bando è data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, su un organo di stampa a diffusione provinciale e sul sito internet del Comune.
3. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo comma 1 lettere d) - e) - h) - i) - j) che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione a ruolo di qualsiasi analogo elenco di Stato della CEE.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

Art. 9
Contenuto del bando

I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni sono:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza;
- c) termine entro cui deve essere presentata la domanda.

Art. 10
Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per N.C.C. sono presentate al Sindaco, in bollo, nel rispetto tassativo dei termini previsti dal bando, indicando:
 - generalità del richiedente;
 - luogo, data di nascita, residenza, cittadinanza e domicilio;
 - codice fiscale;
 - insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 7;
 - iscrizione al ruolo dei conducenti, con indicazione dei relativi estremi, da dichiarare, alla data del bando, a sensi del D.P.R. 445/00;
 - non aver, alla data del bando, trasferito precedente licenza e autorizzazione da almeno 5 anni;
 - possesso di eventuali titoli preferenziali specificando quali.
2. Alla domanda va allegata, pena la sua irricevibilità, la seguente documentazione:

- idonea documentazione in originale, copia autentica od eventualmente sotto forma di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/00, atta a comprovare il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali di cui all'art. 11.

Il Responsabile del Servizio, prima di procedere a stabilire una graduatoria, valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C., le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità di cui al presente articolo. Il Responsabile del Servizio provvede quindi a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili sulla base dei titoli preferenziali di cui all'art. 11 e dei punteggi ad essi assegnati.

Qualora in sede di valutazione si verifichi una situazione di parità, la miglior posizione in graduatoria verrà assegnata tramite sorteggio.

La graduatoria ha validità di anni 2 (due) dalla data della sua approvazione. Le autorizzazioni rese disponibili nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere assegnate utilizzando la stessa graduatoria fino al suo esaurimento.

Art. 11 Titoli preferenziali

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni il Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli preferenziali a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato, nell'ordine:

- a) la disponibilità di un'autovettura appositamente attrezzata per il trasporto dei soggetti portatori di handicap conformi alla normativa vigente in materia (punti 10).
- b) aver svolto l'attività di noleggio con conducente per un periodo di almeno 6 mesi continuativi negli ultimi 3 anni, in qualità di titolare, di collaboratore familiare, dipendente o socio in un'impresa di noleggio (1,5 punti per ogni semestre fino ad un massimo di punti 9);
- c) aver svolto l'attività di noleggio con conducente per un periodo inferiore ai 6 mesi negli ultimi 3 anni, in qualità di titolare, di collaboratore familiare, dipendente o socio in un'impresa di noleggio (1 punto);
- d) l'essere iscritto nelle liste di collocamento (1 punto);

Art. 12 Rilascio delle autorizzazioni

1. Sulla base della graduatoria di cui al precedente art.10, il Responsabile del Servizio competente dà formale comunicazione ai partecipanti dell'esito del concorso, assegnando agli interessati un termine di centoventi giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento del Responsabile del Servizio ai vincitori del concorso in possesso dei requisiti.

Art. 13 Inizio del servizio

Nel caso di rilascio dell'autorizzazione o dell'acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi da tale evento, prorogabili a discrezione dell'Amministrazione per cause di forza maggiore, provvedendo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 14 Registro comunale

Il Comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le autorizzazioni, contenente, per ciascuna di esse, tutti i dati relativi al titolare, al mezzo, alla rimessa e alle variazioni successive.

CAPO IV
TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15
Trasferimento del titolo per atto tra vivi

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di N.C.C. mediante autovettura fa parte della dotazione dell'azienda ed è trasferibile per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni seguenti:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
1. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla struttura sanitaria territorialmente competente.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare, al fine della voltura del titolo, apposita domanda al Sindaco; contestuale domanda di rilascio deve essere inoltrata dal soggetto al quale si intende trasferire il titolo, il quale dovrà dichiarare di possedere il requisito professionale e dimostrare la titolarità della autovettura.
3. All'interessato che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita una o più autorizzazioni, né a seguito di concorso né a seguito di trasferimento, prima che siano trascorsi 5 anni dall'ultimo trasferimento, operato in favore di altri dall'intestatario.

Art. 16
Trasferimento del titolo a causa di morte

1. In caso di morte dell'intestatario, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita dietro autorizzazione dell'Amministrazione Comunale a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, purché iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Qualora, con il decesso del titolare l'impresa sia trasferita a persona in minore età o priva dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti a ruolo.
3. L'esercizio provvisorio dell'attività mediante sostituti iscritti a ruolo trova applicazione anche nel caso di incapacità del titolare, fatto salvo il mantenimento in capo allo stesso dei requisiti d'idoneità morale.
4. Gli eredi devono comunicare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione il decesso entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, indicando nella comunicazione anche:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti, di subentrare nella titolarità. In questo caso, è necessaria da parte dei rimanenti eredi o aventi diritto, la presentazione di una rinuncia scritta a subentrare nella titolarità, redatta nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00,
oppure
 - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, di designare un soggetto, previa approvazione espressa dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti, quale subentrante nella titolarità, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.
5. In relazione al procedimento per l'accertamento dei requisiti e della condizione in capo all'erede o concessionario per il rilascio dell'autorizzazione, si attua il procedimento istruttorio di cui al precedente art. 12.

CAPO V
MODALITÀ DEL SERVIZIO

Art. 17
Caratteristiche del servizio di n.c.c.

1. La prestazione del Servizio di N.C.C. con autovettura non è obbligatoria ai sensi dell'art. 13 legge 15.1.1992 n. 21;
2. Durante il Servizio di N.C.C. è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici.
3. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di N.C.C. con autovettura sono effettuate presso le rispettive rimesse.
4. Qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore, la prestazione debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio, facendo il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. Il passeggero ha però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio pagando una quota del corrispettivo, proporzionale al percorso compiuto.

Art. 18

Stazionamento autovetture N.C.C.

Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza. A sensi dell'art. 11 comma 5 della Legge n. 21 del 1992, il Comune può concedere deroga a tale obbligo.

Art. 19

Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.
3. La possibilità di esercitare il servizio avvalendosi di un collaboratore familiare in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1 lettere a), b) c) deve essere richiesta al servizio competente allegando la seguente documentazione
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - c) autocertificazione a sensi del D.P.R. 445/00, di essere in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti a sensi dell'art. 6 della Legge 15.1.1992 n.21, indicandone i rispettivi estremi.
4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzativo del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta nelle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata interdizione dell'attività.

Art. 20

Trasporto portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il servizio di N.C.C. è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti per la mobilità e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 21

Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti e nel rispetto della tariffa chilometrica minima e massima stabilita dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 13 comma 4 Legge 15.1.1992 n.21. I

titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di esporre tabelle tariffarie nelle proprie rimesse, nei propri veicoli ed hanno la facoltà di esporle nelle strutture ricettive presenti sul territorio.

CAPO VI OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 22 Obblighi per i conducenti

1. Gli intestatari di autorizzazioni, nonché i legittimi sostituti nell'espletamento del servizio, debbono osservare i seguenti obblighi:
 - a) accettare il trasporto di ogni sorta di bagaglio, nel rispetto del Codice della Strada;
 - b) accettare il trasporto dei cani-guida per ciechi nel rispetto del Codice della Strada;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) ispezionare diligentemente al termine di ogni corsa l'interno dell'autovettura e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso gli uffici comunali;
 - e) comunicare al Comune l'eventuale sostituzione dell'autovettura adibita al servizio, onde consentire le conseguenti annotazioni sull'autorizzazione e sul registro comunale;
 - f) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in ogni evenienza;
 - g) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità.

Art. 23 Divieti per i conducenti

1. Agli intestatari di autorizzazioni, nonché ai legittimi sostituti, è fatto divieto di:
 - a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
 - b) rifiutare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sul foglio di circolazione;
 - c) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
 - d) fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - e) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - f) fumare sull'autovettura di servizio;
 - g) ospitare sul veicolo persone estranee al servizio;
 - h) stazionare con l'autovettura a disposizione del pubblico.

Art. 24 Tutela della privacy

1. Nell'espletamento dei servizi disciplinati dal presente regolamento, devono essere osservate le norme per la tutela dei dati personali e/o sensibili degli utenti, ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy.
2. I dati potranno essere trattati solo per finalità strettamente necessarie all'espletamento del servizio o al monitoraggio sulla efficienza e qualità dello stesso.
3. I dati personali eventualmente raccolti per le finalità di cui sopra dovranno essere cancellati, dopo che il relativo scopo si sia esaurito.
4. I clienti dovranno essere informati che i loro dati verranno usati solo per svolgere il servizio richiesto.

CAPO VII CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE – VERIFICHE

Art. 25 Caratteristiche dei veicoli

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 21 del 1992, ogni veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, dovrà essere provvisto di:
 - a) un contrassegno con la dicitura "noleggio" da esporsi nel veicolo, all'interno del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore, in modo visibile dall'esterno;
 - b) un contrassegno in metallo o altro idoneo materiale, da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore, recante le seguenti indicazioni:
 - Comune di Sermide e relativo stemma;
 - numero progressivo corrispondente al numero di autorizzazione;
 - dicitura N.C.C.

Art. 26
Verifica delle autovetture

1. Fatta salva la verifica circa l'idoneità del veicolo prevista in capo agli organi del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, è compito della Polizia Locale accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente.
2. Ove sia riscontrata la carenza delle condizioni di cui al comma 1, la Polizia Municipale provvede a darne segnalazione al Responsabile del Servizio competente per materia per i provvedimenti di propria competenza.
3. E' sempre autorizzata, su richiesta dell'interessato, la sostituzione del mezzo, con altro idoneo.

CAPO IX
ILLECITI E SANZIONI

Art. 27
Sanzioni pecuniarie

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dalle leggi statali e regionali, le disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, ovvero da € 25,00 a € 500,00;
2. Per l'applicazione delle sanzioni, fatte salve quelle stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti in materia, saranno seguite le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 28
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa da uno a novanta giorni nel caso di violazione delle seguenti prescrizioni:
 - obbligo della disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
 - divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
 - divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore
2. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 29
Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - a) per perdita anche parziale dei requisiti d'idoneità morale e professionale::;
 - b) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13;
 - c) per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 13 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.16;
 - d) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro centoventi giorni;
 - e) per mancato esercizio del servizio, per un periodo superiore a sei mesi salvo proroga per comprovata necessità e motivata istanza;
 - f) avvenuta erogazione di tre provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione nell'arco di un quinquennio.

2. La decadenza è dichiarata con proprio atto dal Responsabile del Servizio comunale competente.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Contingente autorizzazioni per autonoleggio

1. I contingenti di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con autovettura sono stabiliti dalla Regione, con le modalità di cui alla legge regionale 15.4.1995 n. 20.
2. Ai fini dei successivi aggiornamenti, la Giunta Comunale definisce le eventuali esigenze di incremento dell'organico assegnato, in relazione ai mutamenti intervenuti nella domanda locale di mobilità, e le trasmette all'Amministrazione Provinciale, per la determinazione del fabbisogno provinciale complessivo, da sottoporre alla Regione.

Art. 31 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui l'atto deliberativo della sua adozione è divenuto esecutivo.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni relative all'attività di noleggio con conducente effettuato mediante autovettura del Regolamento Comunale per il Servizio di Noleggio con Conducente di Autovetture ed Autobus, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22/09/2003, ed ogni altra disposizione comunale che risulti con esso in contrasto.

Art. 32 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21, alla legge della Regione Lombardia 15 aprile 1995 n. 20 e ad ogni altra disposizione di livello sovracomunale vigente in materia.

IL RETROESTESO REGOLAMENTO

- E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. _30_ DEL _ 22.9.2003_
- E' STATO RIAPPROVATO CON DELIBERA CONSILAIRE N. 8 DEL 7.1.2008 ESECUTIVA IL 7.2.2008
- E' STATO DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE PER 10 GIORNI E DI DETTO DEPOSITO E' STATA DATA COMUNICAZIONE AI CITTADINI MEDIANTE AFFISIONE DI IDONEO AVVISO ALL'ALBO PRETORIO DAL _13.2.2008_ AL _ 23.2.2008_
- E' **ENTRATO IN VIGORE DAL 24.2.2008** COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 5 DELLO STATUTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 28.11.2002

IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Rag. Moreno Bolognesi